



COMUNE DI NOLE (TO)
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 10/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di aprile, il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 10/12/2020 per il triennio 2021/2023, nella persona della Signora Marina Melella, ha proceduto a:

- Esaminare la proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 30 marzo 2022 avente ad oggetto Tributo Servizio Rifiuti (TARIP) – Presa d'atto del piano finanziario 2022 ed approvazione tariffe;
- Verificare la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'Imposta Unica Comunale è stata abolita dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 con decorrenza dal 2020, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 3/08/2021 ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 702, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà

rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto:

- che nel territorio in cui opera il Comune di Nole è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/03/2018 e ss.mm.ii.;
- del D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio digestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- che:
 - l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, Allegato "A" alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

- Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;
- COMUNE DI NOLE - SERVIZIO RIFIUTI - DELIBERAZIONE N. 20 DEL 29/03/2018 Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*;
- Che l'ente, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, intende approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche
- Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- Visto l'art. 16 comma 2 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità: "... omissis ... Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali. ... omissis...";
- Considerato che:
 - l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che l'ente intende:

1. prendere atto del Piano Finanziario 2022 e documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A della deliberazione;
2. approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARIP) relative all'anno 2022 di cui all'Allegato B della deliberazione;
3. dare atto che le tariffe assicurano, in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. dare atto che alle tariffe TARIP deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
5. confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARIP), le agevolazioni tariffarie a favore degli utenti in condizioni di grave disagio economico;
6. dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 15 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
7. stabilire anche per l'anno 2022, in funzione dell'introduzione della modalità puntuale e al fine di non generare prelievi tributari non perequativi, un limite massimo all'applicazione a carico dei contribuenti della quota variabile della tariffa;
8. provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

COMUNE DI NOVE - BZOF 0004128 99712\04\S033 17F 1A CT 4 E92C

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 239, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000;

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione relativa al tributo servizio rifiuti – presa d’atto del piano finanziario 2022 ed approvazione delle tariffe

IL REVISORE DEI CONTI

Firmato digitalmente

(Melella Marina)
